



Verbale n. 45 del 22/05/2017

Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO INERENTE DIRETTIVE OPERATIVE PER REGOLAMENTARE L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI O IN VISTA DI ESSE. D.LGS. 285/1992 ART. 23, D.P.R. 495/1992 ARTT. 47-56.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 22 MAGGIO 2017 alle ore 10:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede MARIA COSTI, Vice Presidente del Consiglio, con l'assistenza del Segretario Generale MARIA DI MATTEO.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 9 membri su 13, assenti n. 4. In particolare risultano:

BENATTI MAINO	Presente	MUZZARELLI GIAN CARLO	Assente
BENATTI ROBERTO	Assente	PLATIS ANTONIO	Presente
CAIUMI MARCO	Presente	REGGIANINI STEFANO	Presente
COSTI MARIA	Presente	SILVESTRI FRANCESCA	Assente
LIOTTI CATERINA RITA	Assente	SOLOMITA ROBERTO	Presente
MORINI MASSIMILIANO	Presente	TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
MURATORI EMILIA	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 45

APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO INERENTE DIRETTIVE OPERATIVE PER REGOLAMENTARE L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI O IN VISTA DI ESSE. D.LGS. 285/1992 ART. 23, D.P.R. 495/1992 ARTT. 47-56.

Oggetto:

APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO INERENTE DIRETTIVE OPERATIVE PER REGOLAMENTARE L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI O IN VISTA DI ESSE. D.LGS. 285/1992 ART. 23, D.P.R. 495/1992 ARTT. 47-56.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 285/1992 recita testualmente: *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.”*

L'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) *“Pubblicità sulle strade e sui veicoli”* detta norme generali in merito all'installazione dei mezzi pubblicitari così come definiti dall'art. 47 del D.P.R. 495/1992 e disposizioni inerenti le sanzioni amministrative e pecuniarie in caso di violazione dello stesso articolo 23.

In particolare l'art. 23 sopra citato ai commi 1 e 4 stabilisce che:

- *“1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti i pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; In ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.”;*
- *“4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.”*

L'art. 23 comma 6 dispone che il Regolamento attuativo (D.P.R. 495/1992) stabilisca le norme inerenti le dimensioni, le caratteristiche e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari situati lungo le strade e le fasce di pertinenza.

Il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) dall'art. 47 all'art. 56 detta norme particolari in merito alle caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari, alla loro ubicazione lungo le strade, al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza da parte degli enti proprietari delle strade.

Il D.Lgs. 285/1992 ed il D.P.R. 495/1992 non definiscono in modo chiaro ed inequivocabile che cosa si intenda con le parole *“lungo le strade o in vista di esse”* e la definizione di *“fascia di pertinenza”* dell'art. 3 comma 1 n. 21) del D.Lgs. 285/1992 fa supporre che il legislatore abbia inteso dare a tali parole contenute nell'art. 23 comma 6 sopra citato, un'accezione differente, ad esempio quella di *“fascia di rispetto”* così come definita dall'art. 3 comma 1 n. 22) del D.Lgs. 285/1992.

Il vuoto normativo sopra citato rende necessario regolamentare nel dettaglio l'installazione degli impianti pubblicitari, in particolare le insegne d'esercizio così come definite dall'art. 47 comma 1 del D.P.R. 495/1992 anche per conciliare i principi contenuti

nelle norme che regolamentano l'installazione con le esigenze delle imprese di rendere facilmente visibile ed individuabile la sede della propria attività.

Le disposizioni contenute nel disciplinare allegato intendono quindi colmare il vuoto normativo sopra descritto e disciplinare in modo chiaro ed inequivocabile in quali ambiti debbano trovare rigorosa applicazione le disposizioni contenute all'art. 48 del D.P.R. 495/1992 relativamente ai mezzi pubblicitari posti lungo le strade provinciali, come pure in quali ulteriori ambiti questi possano essere considerati semplicemente "in vista dalla strada" e, in quanto tali, possano sottostare a regole meno vincolanti di quelle dettate dall'art. 48 del DPR 495/1992, ma comunque ad esso ispirate.

A tale scopo, le disposizioni contenute nel disciplinare allegato individuano univocamente due fasce:

- una prima fascia, detta "fascia di interferenza", al cui interno un mezzo pubblicitario deve essere considerato come posto "lungo la strada" e, come tale, potenzialmente in grado di generare interferenza con la segnaletica stradale e, conseguentemente, confusione nell'utenza. Tale fascia riguarda l'ambito entro il quale trovano applicazione diretta tutte le disposizioni in materia di pubblicità sulle strade fissate dal D.Lgs. 285/1992 e dal DPR 495/1992.
- una seconda fascia, detta "fascia di percezione", al cui interno un mezzo pubblicitario deve essere considerato come semplicemente "in vista" dalla strada, in quanto ancora percettibile dall'utente stradale. Tale fascia riguarda un ulteriore ambito entro il quale si stabiliscono misure di contenimento dei mezzi pubblicitari comunque ricondotte ai principi dell'art. 48 del DPR 495/1992 e tali da escludere qualsiasi residua interferenza con la segnaletica stradale. In tale fascia continuano altresì a trovare applicazione le disposizioni in materia di pubblicità sulle strade fissate dal D.Lgs. 285/1992 e dal DPR 495/1992, ad eccezione degli artt. 48, 49 comma 5 e 51 del DPR 495/1992.

All'interno delle fasce di cui sopra, le dimensioni dei mezzi pubblicitari ammissibili sono fissate come indicato nel disciplinare allegato, con esclusione dei mezzi pubblicitari lungo e in vista delle strade di tipo "B", diversi dalle insegne di esercizio, che sono comunque proibiti ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 285/1992.

Al di fuori di tali fasce cessa l'obbligo di preventiva autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, fatta comunque salva la facoltà della Provincia di intervenire laddove gli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione, confliggano oggettivamente con le condizioni di esercizio in sicurezza dell'utenza stradale, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 285/1992.

Le direttive contenute nel disciplinare allegato non si applicano alle preinsegne, come definite all'art. 47 comma 2 del DPR 495/1992, per le quali vale quanto stabilito dall'art. 48 comma 3 del sopra citato DPR.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Il Presidente concede la parola al Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni, che partendo da una descrizione della norma che appare poco chiara, si sofferma sull'utilizzo dei mezzi pubblicitari "in vista e lungo le strade" e precisa che le direttive in

trattazione rappresentano lo strumento tecnico per individuare ambiti prudenziali applicativi di disposizioni molto tecniche. Illustra poi il concetto di pertinenza stradale e di fascia di interferenza infine, proietta slides con esempi di messi pubblicitari di varie dimensioni su strade di diverse tipologie.

Il Vice Presidente Maria Costi esprime apprezzamenti in merito all'atto in trattazione in quanto rappresenta una regola equa per tutti e pone in votazione la presente delibera, per alzata di mano, che viene approvata all'unanimità come segue:

PRESENTI n. 9

FAVOREVOLI n. 9

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare le “Direttive operative per l'attività autorizzativa in materia di pubblicità lungo le strade provinciali o in vista di esse ai sensi del D.Lgs. 285/1992” contenute nel disciplinare il cui testo è allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Vice Presidente
MARIA COSTI

Il Segretario Generale
MARIA DI MATTEO